

TORNATA DEL 17 MARZO 1870.

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Congedi* — *Messaggio del Presidente della Corte dei Conti* — *Relazione sui titoli dei Senatori Audinot, Errante, Sighele, Bixio, Iacini, Ciccone, Pisani, Rossi, Cabella, Padula* — *Seguito della discussione del progetto di legge per lo scioglimento dei vincoli feudali nelle Province Venete e di Mantova* — *Ragionamento del Senatore Mameli a sostegno dell'art. 3 dell'Ufficio Centrale* — *Osservazioni in contrario del Senatore De Foresta* — *Spiegazioni del Senatore Mameli* — *Osservazioni del Senatore Chiesi in favore dell'articolo ministeriale* — *Schiarimenti e risposte del Relatore* — *Dichiarazioni del Guardasigilli* — *Parole del Relatore e del Senatore De Foresta per un fatto personale* — *Avvertenze del Senatore Farina, a favore dell'articolo ministeriale* — *Nuovi chiarimenti del Senatore Mameli in risposta ai Senatori De Foresta e Farina* — *Mozione d'ordine del Senatore Lauzi accettata dall'Ufficio Centrale* — *Approvazione del primo comma identico nei due progetti* — *Reiezione del secondo comma del progetto dell'Ufficio Centrale* — *Approvazione di quello del progetto ministeriale* — *Istanza del Senatore Lauzi circa il terzo comma dell'Ufficio Centrale* — *Dichiarazione del Relatore* — *Mozione d'ordine del Senatore De Foresta combattuta dal Senatore Lauzi* — *Sospensione del terzo comma* — *Proposta d'aggiunta del Senatore Poggi* — *Giuramento del Senatore Bixio* — *Approvazione della proposta Poggi e dell'art. 3 ministeriale* — *Proposta di aggiunta del Relatore all'art. 5 del progetto dell'Ufficio Centrale* — *Riserva del Senatore Poggi.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Presidente del Consiglio, e più tardi interviene anche il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale viene approvato.

I Senatori Campello e Scarabelli chiedono un congedo per un mese il primo, l'altro di 15 giorni, il quale vien loro concesso dal Senato.

Il Senatore, *Segretario*, **Manzoni T.** dà pure lettura del seguente messaggio del Presidente della Corte dei Conti:

« Adempiendo al disposto della legge 15 agosto numero 3853, il sottoscritto si prega trasmettere a cotesto onorevole Ufficio di Presidenza l'Elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei Conti dal 16 dicembre 1869 a tutto il 15 marzo 1870. »

« **DUCHOQUÉ.** »

Presidente. Secondo il consueto, questo documento è depositato nella Segreteria per comodo di tutti i signori Senatori che volessero esaminarlo.

Essendomi noto che varii dei signori Senatori delegati a riferire sulle nomine dei nuovi Senatori, hanno

in pronto le loro Relazioni, prego il signor Relatore del primo Ufficio a riferire.

Senatore Ruschi, Relatore. Per incarico del primo Ufficio ho l'onore di riferire sulla nomina del Senatore Audinot Rodolfo nominato con Decreto Reale del 6 febbraio. Egli è compreso nella terza categoria dell'articolo 33 dello Statuto.

Infatti egli nella 7^a, 8^a e 10^a legislatura rappresentava il collegio di Bologna.

A nome quindi dell'Ufficio Primo propongo al Senato di convalidare la sua nomina a Senatore del Regno.

Presidente. Chi ammette le conclusioni dell'Ufficio 1° si alzi.

(Approvato)

Senatore Ruschi, Relatore. Debbo pure riferire a nome dell'Ufficio I° sulla nomina del Senatore Errante fatta col Regio Decreto 6 febbraio. Egli è compreso nella categoria 12 dell'art. 33 dello Statuto per essere stato Consigliere alla Corte di Cassazione di Palermo per più di cinque anni ed ora è Consigliere di Stato.

Io quindi vi propongo la convalidazione della sua nomina a Senatore del Regno.

Presidente. Chi ammette le conclusioni dell'Ufficio I° abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato)

Senatore Ruschi Relatore. Ho inoltre l'onore di

referire a nome dell'Ufficio I° sulla nomina del Senatore Sighele avvenuta con Regio Decreto 6 febbraio.

È compreso nella 9. categoria dell'art. 33 dello Statuto. Fu nominato primo Presidente di Appello a Brescia con Decreto 21 aprile 1862 e quindi nella stessa qualità alla Corte di Appello di Milano.

Per questi motivi a nome dell'Ufficio I. vi propongo la convalidazione della sua nomina a Senatore del Regno.

Presidente. Chi ammette le conclusioni del Relatore del I° Ufficio, sorga.

(Approvato)

Senatore **Cialdini Relatore.** Con Decreto Reale del 6 febbraio 1870 il Commendatore Nino Bixio Luogotenente Generale e Deputato al Parlamento Nazionale fu nominato Senatore del Regno.

Risulta dai documenti trasmessi che ottenne il grado di Luogotenente Generale nell'Esercito Italiano con Regio Decreto 10 aprile 1862 e che fu Deputato al Parlamento Nazionale nell'8^a, 9^a e 10^a legislatura. Risulta inoltre che ha compiuto l'età di 40 anni prescritta dallo Statuto.

Quindi a nome del II° Ufficio ho l'onore di proporvi che vogliate ammettere fra i Senatori del Regno il Generale Nino Bixio, i cui meriti personali, i cui servigi politici e militari alla causa Italiana son troppo noti perch'io ne parli.

Presidente. Chi ammette le conclusioni del secondo Ufficio, relativamente alla nomina del signor Senatore Nino Bixio, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato)

L'onorevole Senatore Sanseverino ha la parola.

Senatore **Sanseverino, Relatore.** Ho l'onore di riferire a nome del secondo Ufficio sulla nomina a Senatore del Commendatore **Stefano Iacini**, il quale venne nominato con Decreto Reale del 6 febbraio 1870, secondo l'art. 35 dello Statuto, categoria 3^a, avendo esso preso parte alla 7^a, 8^a, 9^a e 10^a Legislatura.

Oltre di questo, il Commendatore Stefano Iacini potrebbe essere annoverato anche nella categoria 4^a, essendo stato due volte Ministro, e nella categoria 21^a, se avessimo i documenti della sua possidenza.

Il Commendatore Iacini ha compiuto l'età voluta per essere Senatore, per cui a nome del 2° Ufficio propongo che sia convalidata la sua nomina a Senatore del Regno.

Presidente. Chi approva le conclusioni del 2° Ufficio relativamente alla nomina del signor Senatore Stefano Iacini, abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato)

Do la parola al Relatore del 3° Ufficio.

Non essendo presente la darò al Relatore del 4° Ufficio.

Senatore **Manzoni T., Relatore.** Il Commendatore **Antonio Ciccone** Deputato al Parlamento Nazionale, nominato Senatore del Regno con R. Decreto del 6

febbraio ultimo, nacque a Nola li 7 febbraio 1808 e quindi ha già varcata l'età senatoria.

Sedette ne' Consigli della Corona negli anni 1868 e 1869 come Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento di Agricoltura, Industria e Commercio, e come tale può far parte di questa Assemblea a mente dello art. 33 dello Statuto fondamentale del Regno (Categoria 8).

A nome del quarto Ufficio, ho l'onore di proporvi la convalidazione della nomina del Comm. Ciccone a Senatore del Regno.

Presidente. Chi approva le conclusioni del quarto Ufficio intorno alla nomina a Senatore del Commendatore Ciccone, abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato)

La parola è al signor Senatore Amari.

Senatore **Amari Prof., Relatore.** Il barone Casimiro Pisani, nato in Palermo il 1803 e però ammissibile al Senato per ragione di età, è stato con Reale Decreto del 6 febbraio andato, eletto a Senatore del Regno, in virtù dell'articolo 33 dello Statuto, categoria 20; cioè per avere illustrata la Patria con meriti eminenti.

Mettendo, dunque, da canto la qualità di Segretario di Stato per gli Affari Esteri che il Pisani sostenne in Sicilia nei primi tempi della Dittatura del Generale Garibaldi, ond'egli sarebbe eligibile secondo la categoria 5 dell'articolo citato, il vostro quarto Ufficio ha esaminato se fosse applicabile al caso la categoria 20^a. E l'esame non è stato lungo, nè dubbio il giudizio, per un fatto il quale appartiene alla storia di quell'anno 1860, che portò tanti prodigii; tra i quali fu la sollevazione di Palermo del di 4 aprile, ordinata dal Pisani con rara audacia, costanza, e fermezza d'animo. Quel fortunoso evento, come ognuno sa, schiuse la via ai Mille di Marsala ed a quell'epopea che si è compiuta, o quasi, con l'Unità Nazionale. L'uomo che ardi, il primo, di dar fuoco a quelle polveri a certo rischio di lasciarvi la vita, al certo ha ben meritato della Patria; tanto più quando gli uffici esercitati nella rivoluzione siciliana del 1848, l'intemerata e nobile vita vivuta dopo la rivoluzione del 1849 e i servigi resi al paese, anche dopo la liberazione del 1860, lo avrebbero sempre raccomandato come valente uomo ed operoso cittadino.

Il vostro quarto Ufficio per tali ragioni vi propone l'ammissione del Senatore Pisani.

Presidente. Chi ammette le conclusioni dell'Ufficio IV relativamente alla nomina a Senatore del signor barone Casimiro Pisani, voglia sorgere.

(Approvato)

Presidente. Ha la parola il Relatore dell'Ufficio V. Senatore **Cavalli, Relatore.** Il Decreto Reale 6 febbraio 1870 nominava Senatore del Regno il Cavaliere Alessandro Rossi, di Schio, per la categoria 21, dell'articolo 33 dello Statuto.

Il Cavaliere Rossi nacque nel 21 novembre 1819; paga da tre anni più di 3,000 lire d'imposizioni dirette.

Ho quindi l'onore di proporre per incarico del V Ufficio l'ammissione del Cavaliere Rossi qual Senatore del Regno.

Presidente. Chi approva le conclusioni del V Ufficio relativamente alla nomina a Senatore del signor Alessandro Rossi, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato)

Senatore **Taverna.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Taverna, Relatore.** Per incarico ricevuto dal III Ufficio, io sarei pronto a riferire intorno alla nomina di due Senatori.

Presidente. Ella ha facoltà di parlare.

Senatore **Taverna, Relatore.** S. M. il Re col decreto 6 febbraio u. s. ha nominato il Commendatore Avvocato Cesare Cabella a Senatore del Regno.

Nato nel 1807, egli ha più che oltrepassata l'età voluta per essere ammesso in questo Consesso, e consta dall'atto stato da lui presentato, che fu mandato al Parlamento da tre diversi Collegi elettorali, e che fu Deputato durante sette Legislature.

Questo titolo corrisponde ampiamente alla categoria 3 dell'articolo 33 dello Statuto; e quindi a nome dell'Ufficio III, io ho l'onore di proporre che col vostro voto convalidiate la sua nomina.

Presidente. Chi approva le conclusioni del 3° Ufficio in riguardo al signor Senatore avv. Cabella, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

Senatore **Taverna Relatore.** Col Regio Decreto 6 febbraio scorso, Sua Maestà nominava Senatore del Regno il cavaliere Fortunato Padula.

Dai titoli che egli produsse, risulta che ha compiuta e oltrepassata l'età richiesta, e che da oltre sette anni occupa il posto di Socio Ordinario nella Regia Accademia di Scienze in Napoli, colla qual carica egli soddisfa al richiesto della categoria 18 dell'art. 33 dello Statuto. A nome adunque del 3° Ufficio a cui ho l'onore d'appartenere, vi propongo la sua ammissione in questo Consesso.

Presidente. Chi ammette le conclusioni del 3° Ufficio, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLA LEGGE RELATIVA ALLO SCIoglimento DEI FEUDI VENETI.

Presidente. Ora riprenderemo l'ordine del giorno che porta la continuazione della discussione della legge relativa allo scioglimento dei feudi Veneti. Siamo rimasti alla discussione dell'articolo 3° del progetto dell'Ufficio Centrale.

La parola è all'onorevole Senatore Mameli.

Senatore **Mameli.** Per decidere se la terza parte

dei beni svincolati della quale tratta l'articolo secondo del progetto, debba attribuirsi al primo od ai primi fra i chiamati, nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge, ovvero ai nati o concepiti al tempo della pubblicazione della legge del 17 dicembre 1862, ed ancora viventi al momento che la presente legge andrà in vigore, è d'uopo riandare la questione sotto diversi aspetti.

La legge del 17 dicembre 1862 che è il punto da cui è d'uopo partire, avea stabilito commissioni di allocazione, le quali doveano pronunciare sentenza sulle domande di affrancazione nei singoli casi, sotto l'osservanza di determinati incumbenti e forme di procedura; ed avea altresì prescritto (ai paragrafi 2 e 23) che solo dal giorno in cui fosse passata in giudicato la decisione, restasse sciolto il nesso feudale che sussisteva relativamente all'ente feudale fra il signore del feudo ed il vassallo, e si consolidasse il diritto col-putile dominio dell'ente medesimo.

Sotto questo rispetto è ovvio che inquanto ai feudi che non fossero già affrancati, o per sentenza o per accordo come si dirà in appresso, possa il legislatore, essendo ancora integra la cosa, altrimenti provvedere per il più pronto svincolo del nesso feudale.

Ma il ragionamento non procede così facile e piano in ordine ai chiamati alla successione nel paragrafo terzo. Ivi sono chiamati a succedere i soli nati superstiti ed i già concepiti al tempo della pubblicazione della legge; e di più si dice che l'ente feudale diventa proprietà affatto affrancata dal vincolo feudale quando ne entri in possesso l'ultima di tali persone, oppure non esista più alcuna di esse, soggiungendosi che — resta però in facoltà delle persone ancora chiamate alla successione feudale di sciogliere altresì, anche prima di comune accordo, il nesso feudale sussistente fra loro, e di convertire in libera proprietà l'ente feudale.

Potea quindi a prima giunta dubitarsi, se non vi fosse per tutti i chiamati un diritto aquisito, sul quale non potesse un'altra legge innovare senza traccia di retroattività; ma altrimenti ha pensato il vostro Ufficio Centrale.

La vocazione non attribuisce un vero e positivo diritto neppure condizionale ai chiamati per i quali non si è ancora aperta la successione, ma è una semplice speranza ossia aspettativa, che il legislatore non è tenuto a rispettare, quando ragioni di pubblico interesse consigliano la riduzione dei gradi o l'assoluta abolizione del vincolo, onde ridonare più prestamente i beni al libero commercio, salvi soltanto i diritti dei possessori attuali.

E per esprimervi meglio e più brevemente che sia possibile il concetto, dirò che, a differenza delle obbligazioni condizionali nelle quali sono un creditore e un debitore determinati che attendono un evento, tutto è incerto nelle anzidette aspettative, cioè non solo il *se* ed il *quando*, ma eziandio le persone e per-

fino le linee ed i gradi nei quali saranno per verificarsi i casi di successione.

Di questa costante giurisprudenza fanno fede tutte le leggi dalle quali furono prima ridotti a quattro gradi, poi interamente aboliti i vincoli di fidecommesso anche feudali, come avvenne per la Sardegna con legge del 1849, che fu come il suggello ed il complemento di altre precedenti; per il Piemonte con legge del 1851; per l'Emilia con legge del 1859 e 1860, per la Lombardia con legge del 1862.

E per non tacere affatto di altre civili nazioni in tempi a noi prossimi, basterà accennare la Prussia, che nel 1810 aveva abolito alcuni vincoli feudali, ammettendo alla successione i soli agnati già generati o che potrebbero esserlo in tutto l'anno 1812; l'Anno-ver, che nel 1815 avea abolito tutti i vincoli feudali, ammettendo un solo grado di successione; l'Austria, la quale avea nel 1849 abolito l'*aviliciato* nell'Ungheria, attribuendo la disponibilità dei beni agli attuali possessori, niun riguardo avuto agli agnati che avrebbero dovuto succedere secondo le tavole di fondazione.

Molto meno poteva accogliere il concetto da taluno posto innanzi di un dritto collettivo di tutti i chiamati, sì perchè pareva strano il supporre comunione di dritti fra persone che non hanno in atto alcun dritto, ma una semplice speranza o aspettativa, come si è dimostrato poc'anzi, sì perchè tale comunione non potrebbe neanche concepirsi, non di condominio, giacchè questo non è trasmissibile agli eredi degli estinti durante il vincolo, come non si trasmette il dritto di succedere, non di godimento, essendo questo esclusivo negli attuali investiti.

Tutto ciò premesso, ed applicandolo alla questione, ne deduce che il legislatore può oggi limitare le successioni senza ostacolo della legge preesistente, perchè fra i chiamati non vi sono dritti acquistati, ma non può sostituire altre persone, nè linee, perchè in ciò la legge stessa ha già avuto esecuzione fin dal momento della sua pubblicazione; che la proposta della Commissione ha il suo chiaro fondamento nella legge medesima, la quale, anzichè creare nuove linee e mantenere le antiche, ha convertito la successione feudale da lineale graduale in saltuaria ed irregolare; ha determinato le persone successibili, dichiarando fra queste soltanto sussistente il vincolo feudale; ha di più loro attribuito la facoltà di sciogliere anche prima di comune accordo il vincolo; ha avuto riguardo ai nati viventi, ed ai non ancor nati purchè concepiti al tempo della pubblicazione della legge, ritenuti come incapaci i non concepiti, giusta il disposto nel § 22 del Codice civile. Eccone le precise parole: « Anche la prole « non nata ha, dal momento che è concepita, un titolo « alla protezione delle leggi. In quanto si tratta dei « proprii suoi dritti e non di quelli del terzo, essa « si considererà come nata. »

Non è pertanto questo il caso in cui possa dirsi

sottintesa la condizione *si sine liberis*, che è del tutto contraria al concetto limitativo della legge e dell'articolo del Codice civile che ne è il fondamento.

Volendo adunque la nuova legge disporre d'una quota dell'ente feudale affrancato, che si sottrae all'attuale investito, non può avere riguardo che a quello fra i chiamati dalla legge del 17 dicembre, il quale sia immediato successore, anche in coerenza alla prima proposta del Governo; mentre l'art. 2, com'è stato ammesso dalla Camera Elettiva, deferisce quella quota ai nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge, non chiamati, anzi apertamente esclusi dalla legge Austriaca.

I propugnatori della opposta sentenza, fondandosi sulle parole isolate della prima parte del paragrafo 3, ov'è detto che rimangono in vigore le leggi feudali fino a tanto che esistano persone chiamate alla successione conchiudono senz'altro che la vita delle persone chiamate non sia che il termine fissato per la durata del vincolo feudale, ferme nel resto le leggi della successione.

Ma oltrecchè la disposizione di quel paragrafo presa nel suo complesso, e specialmente in quanto dichiara sussistente fra le persone chiamate il vincolo feudale e dà loro la facoltà di sciogliere anche prima di comune accordo il nesso feudale, fornisce la prova più evidente della inammissibilità di quella interpretazione: un'altra ragione incontestabile si desume dalle parole stesse sulle quali si fondano gli opposenti.

Quantunque in virtù del paragrafo 3 la successione diventi saltuaria ed irregolare, non è perciò a credere che non si debba mai ricorrere alle norme della successione regolare fra le persone chiamate, anzi è principio costante nella materia, che tali norme appunto si debbono osservare quando tace o è dubbia la disposizione. Infatti, senza parlarvi dei casi di devoluzione dei feudi, se alla morte dell'ultimo possessore vi siano più persone chiamate in diverse linee, è preferita quella che si trova nella linea attuale o nella linea abituale proximiora all'attuale, prevale il grado, se sono nella medesima linea; ed in parità di linea e di grado, la preferenza si misura dal sesso e dall'età, che sono appunto i quattro termini che comprendono la formula successoria dell'ordine primogeniale.

Questa è pure una pratica applicazione del canone di dritto feudale « *rectum manet feudum quatenus non loquitur pactum* ». Ed ecco dimostrato come rimangano in vigore in quanto è d'uopo le leggi feudali fra le persone che noi teniamo esclusivamente chiamate alla successione, anche secondo il letterale disposto del paragrafo 3.

È stata ancora contrapposta la legge dell'abolizione dei feudi della Lombardia per dedurne, che siccome quella ammetteva alla partecipazione alla quota dei beni feudali sottratta all'attuale investito, il proximiora ossia immediato successore al tempo della pubblicazione della

legge, lo stesso debba farsi colla presente legge per i feudi Veneti. Ma è facile la risposta.

I feudi Lombardi, per i quali nulla si era prima innovato, procedevano regolarmente per linee e per gradi. Epperò dovendo la successione progredire nella linea ingressa fino alla totale estinzione, era naturale che il figlio succedesse al padre ultimo possessore, anche in virtù del principio ben noto, che nei fidecommissi e nelle primogeniture, come nelle successioni legittime, si succede immediatamente e direttamente all'ultimo possessore.

Ma poichè la legge del 1862 avea invece chiamato alla successione i soli nati o concepiti al tempo della sua pubblicazione, fra questi soltanto dobbiamo per parità di ragione ricercare l'immediato successore.

Si è ancora detto che, dopo avere ammesso il primo articolo, siamo poco coerenti a noi stessi nell'invocare ora la legge Austriaca, per porre innanzi le altre persone superstiti dalla medesima chiamate.

Noi rispondiamo che, posto il principio ormai certo e confermato da tutte le leggi che non riconosce nei chiamati prima dell'apertura della successione altro che semplici aspettative, le quali non vincolano il legislatore, potevamo e dovevamo secondarlo nella sua giusta premura, onde far sparire anche dal Veneto il feudalismo. E quanto a me, avrei accettato lo svincolo se anche si fosse proposto senza sottrarre agli attuali possessori parte alcuna dei feudi svincolati.

Ma giacchè si è voluto tenere la via finora seguita, sarebbe stato strano il trascurare l'immediato fra i chiamati, per dare ai non chiamati anzi apertamente esclusi dalla legge Austriaca, la compartecipazione cogli attuali possessori.

Dopo lo sviluppo che ho procurato di dare colla maggiore chiarezza possibile a questa intricata materia, stimo non inutile il chiudere le mie osservazioni col dare nuovamente lettura dell'intero paragrafo 3.

« § 3. — Riguardo alla successione ed agli altri diritti od obblighi dei membri della famiglia Vassalla fra loro rimangono però in vigore le leggi feudali fino a tanto ch'esistano ancora persone chiamate alla successione nel feudo, le quali fossero già concepite (paragrafo 22 del Codice Civile generale) al momento della pubblicazione della presente legge.

« Di regola quindi l'ente feudale diventa proprietà affatto affrancata dal vincolo feudale, solo quando o ne entri in possesso l'ultima di tali persone, oppure non esista più alcuna di esse. Resta però in facoltà delle persone ancora chiamate alla successione feudale di sciogliere altresì anche prima di comune accordo il nesso feudale sussistente fra loro e di convertire in libera proprietà l'ente feudale. »

Ove altro non vi fosse nel § 3° per dimostrare che i nati ed i concepiti al tempo della pubblicazione della legge, fossero i soli chiamati alla successione, basterebbe per esserne tutti persuasi sino all'evidenza, la facoltà ad essi attribuita di sciogliere di comune ac-

cordo il nesso feudale, mentre non avrebbero titolo nè veste per disporre di una sostanza alla quale non avrebbero diritto alcuno; e moltopiù le parole usate in fine dell'articolo di *vincolo fra loro sussistente*, le quali non avrebbero alcun senso, anzi sarebbero un controsenso ed un assurdo.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore **Poggi.** Dichiaro di riservarmi la parola all'articolo 5.°

Presidente. La parola spetta adunque al Senatore De Foresta.

Senatore **De Foresta.** Signori Senatori, non era mia intenzione di prender parte a questa discussione perchè è mia abitudine di non parlare senza utilità, anzi senza una necessità assoluta, e dopo i discorsi fatti dai dotti magistrati che hanno preso la parola in questa discussione, e principalmente dopo il discorso dell'onorevole Guardasigilli il quale ha dimostrato ieri che egli è veramente degno d'essere capo supremo della magistratura, io credevo che non solo non fosse più nè utile nè necessario spendere altre parole in questa discussione già ormai esaurita, ma che fosse ciò una evidente superfluità. Non ho però potuto trattenermi dal domandare facoltà di parlare quando ho udito un momento fa l'onorevole Senatore Mameli affaticarsi col suo rapido eloquio e colla vasta sua dottrina per dimostrare che i primi chiamati, ai quali siamo tutti d'accordo di riservare una quota della dotazione dei feudi che o sono aboliti, o si aboliscono, come dirò fra poco, sono coloro che erano nati o concepiti all'epoca della promulgazione della legge del 17 dicembre 1862. Io era assente....

Senatore **Mameli.** Scusi se lo interrompo, forse ho dimenticato di dirlo: Purchè tuttora viventi al tempo in cui andrà in vigore la presente legge.

Senatore **De Foresta.** Ringrazio della osservazione, ma essa non muta quella che io stava per fare. Io era assente dall'Aula ieri quando si è votato l'articolo 1 di questa legge senza veruna osservazione nè riserva, anzi senza discussione, e quando sono ritornato ho udito con rincrescimento che questo articolo 1 era stato adottato, come ho detto, senza discussione e senza veruna riserva da parte dell'Ufficio Centrale, e che tuttavia ferveva quanto mai intorno all'art. 3 la questione per determinare chi debba essere considerato come primo chiamato a raccogliere i beni dei detti feudi, cioè se quello che era tale all'epoca della pubblicazione della legge del 1862, o quello che sarà nato o concepito, e vivente all'epoca della pubblicazione della legge che stiamo discutendo.

Se io fossi stato presente quando si è votato l'articolo primo, avrei avvertito che in quest'articolo vi era la soluzione della grave questione che si è agitata intorno all'articolo terzo, ed avrei pregato il Senato di sospendere la votazione delle parole di quell'articolo primo dicenti:

« Dal giorno in cui andrà in vigore la presente legge. »

Ma ora l'articolo è votato, e non si può più ritornare indietro.

Quindi è evidente che se i vincoli feudali sussistono ancora, se sussisteranno fino a tanto che sia pubblicata questa legge, i chiamati a raccogliere i beni di quei feudi non possono essere che quelli che saranno nati, o concepiti, e viventi all'epoca della pubblicazione della legge medesima.

Io dichiaro schiettamente che se quest' articolo non fosse stato votato, avrei forse avuto i miei dubbi (non ostante le molte e dotte osservazioni che sono state fatte in contrario) a lasciare interamente da banda la legge del 1862, e considerare soltanto come chiamati . . .

Senatore **Mameli**. Domando la parola per una semplice spiegazione.

Senatore **De Foresta**. . . a raccogliere le quote dei beni che costituiscono la dotazione dei feudi in discorso, gli investiti ed i primi chiamati, nati o concepiti e viventi all'epoca della pubblicazione della presente legge, ma secondo me dopo la votazione dell' articolo primo la questione non è più possibile.

Dal momento che senza opposizione alcuna si è votato l'articolo in cui è detto che i vincoli feudali hanno continuato a sussistere malgrado la legge del 1862, e che continuano a sussistere anche al giorno d'oggi e che sussisteranno fino all'epoca della pubblicazione della legge attuale, è evidente, che non si possono più riconoscere diritti acquistati sopra quei beni in favore di quelli, che sarebbero stati chiamati a raccogliermi in primo od altro ordine nel 1862. Questa è l'osservazione che io volevo fare.

Dichiaro in conseguenza che io voterò contro l'emendamento dell'Ufficio Centrale, e in favore del progetto del Ministero approvato in questa parte dall'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Ha la parola il Senatore Mameli.

Senatore **Mameli**. Se le cose fossero nei termini precisi riferiti dal Senatore De Foresta, non vi sarebbe da replicare; le mie parole implicherebbero contraddizione; ma io credevo di essermi abbastanza spiegato; se non ebbi la sorte di farmi capire, ne darò adesso la spiegazione.

I paragrafi 2 e 23 parlano di vincoli sussistenti fra il signore e il vassallo; infatti essi esprimono il concetto seguente:

« Dal giorno in cui sarà passata in giudicato la decisione, si scioglie il vincolo feudale sussistente tra il signore del feudo ed i vassalli, e si consolida il diritto coll'utile dominio. »

Dunque è chiaro, che lo scioglimento del nesso feudale dipendeva dall'adempimento di una condizione, ed in conseguenza prima sussisteva. La cosa è alquanto diversa rispetto dei chiamati ai quali si riferisce il § 3°. Il vincolo veramente sussiste anche fra loro finchè non sia passata in giudicato la decisione di affrancazione,

non sia di comune accordo sciolto; ma siccome la vocazione è limitata ai soli nati o concepiti al tempo della pubblicazione della legge, avvi un principio di esecuzione, che deve essere dalla nuova legge rispettato. La facoltà inoltre attribuita ai chiamati di sciogliere d'accordo il vincolo feudale era attuabile fin dal momento della pubblicazione della legge; onde anche sotto questo rispetto la legge era attributiva di un dritto, mentre nei rapporti tra il signore ed il vassallo, il nesso sussisteva integro fin che non si verificassero le condizioni dalle quali dipendeva lo scioglimento.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Io ho chiesto la parola per fare una semplice avvertenza suggeritami dalle giudiziose osservazioni fatte or ora dall'onorevole Senatore De Foresta.

Egli ha detto molto opportunamente, e molto saggiamente che con il presente progetto, e precisamente in forza dell'articolo 1° già votato dal Senato, i vincoli feudali nella Venezia rimangono sciolti dal giorno in cui andrà in vigore la legge, e che la votazione del primo articolo ha già pregiudicata la questione del secondo, il quale deve necessariamente essere votato nei termini proposti nel Progetto ministeriale, perchè la cessazione della successione feudale deve aver luogo appunto nel momento, in cui rimangono sciolti i vincoli feudali. L'onorevole Senatore De Foresta ha detto il vero.

Io vi dissi sino dal primo giorno che presi la parola nella discussione generale, che la legge Austriaca non aveva sciolto i vincoli feudali; usai anzi l'espressione che li aveva sciolti in potenza, e non in fatto. La legge Austriaca subordinava lo scioglimento ad un giudizio di liquidazione; ed io ringrazio l'onorevole Senatore Mameli che abbia citato i paragrafi 2 e 23, della legge Anstriaca, i quali appunto confermano con tutta evidenza la mia asserzione.

Ed in fatti il paragrafo 2 della legge Austriaca dichiara che il dominio diretto dell'ente feudale si consolida coll'ente dominio solo dal giorno in cui sarà passato in cosa giudicata lo scioglimento del vincolo feudale tra i signori del feudo ed i vassalli; e ciò appunto perchè questo scioglimento dipendeva da un giudizio di liquidazione che doveva farsi avanti ad una Commissione a tal uopo istituita dal legislatore, dalla quale era ammesso il ricorso in via d'appello davanti ad un'altra Commissione residente in Vienna.

E il paragrafo 23 or ora citato dall'onorevole Senatore Mameli, in termini ben chiari ed assoluti stabilisce che solo dal momento, in cui la decisione di affrancazione è passata in giudicato, resta sciolto il vincolo feudale che sussisteva tra il signore ed il vassallo.

Ed è tanto vero, o Signori, che la legge Austriaca non ha in fatto sciolto i vincoli feudali che la Relazione dell'ex-Ministro Tecchio che presentò il pro-

getto di legge, dichiara a pagina 2 che *nei quattro anni decorsi dalla pubblicazione della legge appena cinque o sei decisioni di allodiazione furono pronunziate, ed anche queste relative a feudi di poca entità ed importanza.*

O Signori, la legge Austriaca assoggettò il riscatto dei feudi ad una condizione che non si è verificata, se non se per cinque, o sei fondi feudali. Quindi l'incubo dei vincoli feudali grava ancora le proprietà della Venezia, ed è solo dal giorno della pubblicazione di questa nostra legge che i vincoli feudali saranno sciolti.

È quindi giusto che la successione feudale cessi, come porta l'articolo ministeriale, dal giorno della pubblicazione della presente legge, perchè solamente da questo giorno daterà lo scioglimento dei vincoli feudali nelle Province di Venezia e di Mantova; e da ciò deriva la logica conseguenza che la proprietà dei beni, che rimangono sciolti dal vincolo feudale, si debba dividere tra gli attuali investiti, e i primi chiamati nati o concepiti al tempo di questa stessa legge che opera lo scioglimento del vincolo feudale.

Signori, dissi ieri, che la legge Austriaca aveva conservato integro l'ordine di successione feudale nelle famiglie dei vassalli, senza alcuna variazione, e che i nati, e concepiti al momento della pubblicazione della legge erano stati giudicati dal legislatore, come misura del tempo, per valermi di una felicissima frase usata ieri dall'onorevole Guardasigilli, come misura del tempo, in cui doveva cessare quest'ordine di successione. E per darvi una prova che questo fu il vero intendimento del legislatore Austriaco, mi piace, o Signori, di riportarvi alcune parole del Barone Lichtenfels che fu il Relatore nella Camera dei Signori del progetto di legge che porta la data del 17 dicembre 1862.

Egli diceva: « Vengo ora al punto più importante nel quale potrebbesi riscontrare una violazione di diritti per effetto dell'abolizione dei feudi, il diritto cioè degli agnati e della posterità. Per gli agnati il progetto di legge provvede, e certo in guisa come non fu mai provveduto in nessun'altra legge di questa specie, mentre vengono protetti nella successione tutti gli agnati che sono concepiti, e in qualche caso la successione può ricadere anche a persone che non sono ancora attualmente concepite. »

Vedete, o Signori, che lo stesso Relatore della Camera dei Signori ammetteva che la successione feudale potesse avere luogo anche in favore di persone che non erano concepite al momento della legge, come appunto si verifica nel caso, che l'investito abbia figli dopo la pubblicazione della legge, i quali dopo la morte del padre entrano nel possesso dei beni che erano posseduti dal loro autore e li conservano finchè arrivi il momento in cui questi beni possano passare a quelle persone che erano concepite al momento della pubblicazione della legge Austriaca.

Queste parole del Relatore della Camera dei Signori

danno una nuova conferma della spiegazione che diedi ieri del paragrafo 3 della legge Austriaca, e sempre più mi confermano nel ritenere che la disposizione dell'art. 2 del progetto ministeriale sia la sola vera e da accettarsi a preferenza dell'emendamento proposto dall'onorevole Commissione.

Senatore **Musio, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Musio, Relatore.** Allorchè l'on. Ministro primo proponente la legge nell'altro ramo del Parlamento enunciava nella sua Relazione i motivi che lo determinavano a presentarla, disse: « la legge Austriaca in qualche modo ha piuttosto proclamato il principio dello scioglimento, che decretato lo scioglimento medesimo. »

Chi legge il primo articolo della legge Austriaca, e legge che i feudi sono sciolti *per forza di legge*, subito concepisce che i feudi debbono istantaneamente cessare, che i feudi sono sciolti senza fatto, senza la volontà, anzi contro la volontà dell'uomo; giacchè ritenendo che quella legge emanava imponendo lo scioglimento ai possessori del feudo in modo assolutamente imperativo ed obbligatorio, pareva che pubblicata la legge non esistesse più feudo alcuno.

Ma, letto il primo articolo, si va al secondo, si va ulteriormente a quelli citati dall'onorevole Mameli, si va a quello che concerne il diritto dei membri componenti la famiglia vassalla, e si disinganna, poichè si accorge che i feudi non dovevano, non potevano istantaneamente cessare, e che la legge mentre pareva di aver enunciato questo nelle sue prime parole, nelle ulteriori sue sanzioni ha decisamente dichiarato il contrario. Si trattava di far cessare i feudi nei rapporti fra il signore diretto e il vassallo, e questi feudi esplicitamente si dice che continuano sino a che fra il signore diretto ed il vassallo fossero stabilite le ragioni competenti al primo per il suo corrispettivo; dibattute contraddittoriamente queste ragioni, si fosse venuto a determinare la somma del corrispettivo stesso, e solamente allora che questa decisione fosse passata in giudicato, solamente allora si poteva dire sciolto il vincolo feudale.

Poteva forse nel pensiero della legge sottostare anche un'altra idea, ed era quella che pendente la liquidazione, che pendente la mora, continuando il vincolo facesse anche formale guarentigia dei diritti che riservavasi lo Stato. Ma vi si aggiunga anche questa ragione, sempre è certo che il feudo nelle relazioni tra il signore diretto e il vassallo perdurava fino a che fosse avvenuto il caso che la sentenza di allodiazione fosse passata in giudicato.

Si veniva poi a provvedere alla cessazione del feudo nei rapporti particolari dei membri della famiglia vassalla fra loro, e anche in questo rispetto chiaramente la legge indicava che perdurava il feudo fino a che si verificassero tre casi, giacchè tre sono i casi nei quali doveva e poteva cessare il nesso feudale nell'interesse

della famiglia vassalla. Primo caso era quello in cui uno, alla emanazione della legge, si trovasse unico chiamato senza discendenza, e senza collaterali; in questo caso, emanata la legge, siccome in lui solo consisteva la famiglia vassalla, perciò attribuendo la legge il diritto alla successione a chi era solo chiamato in quel momento, in lui si consolidava il diretto coll'utile dominio. L'altro caso è quello in cui, esistendo, all'emanazione della legge, più persone chiamate, uno, superstite a tutti, si trovi già nel diritto di raccogliere tutto, e si trovi come ultimo fra quelli che erano concepiti al tempo dell'emanazione della legge; e questo era il secondo caso in cui si consolidava il diretto coll'utile dominio. Veniva poi il terzo caso di una conversione abbandonata liberamente al più ampio beneplacito dei membri della famiglia vassalla. In questo modo venivano a trovarsi sistemate tutte le loro ragioni domestiche, e per conseguenza cessava ogni diritto colla famiglia vassalla; dunque, nei rapporti tra il signore del feudo e i vassalli non poteva subito intendersi sciolto il feudo, nè nei rapporti dei vassalli fra loro non poteva nemmeno dirsi sciolto, salvo avvenendo uno dei predetti tre casi.

Io non so che veruno abbia creduto che in forza della legge feudale Austriaca i feudi si dovessero dire subito sciolti, poichè concordemente e Ministero e l'altro ramo del Parlamento ed il Senato tutti hanno creduto che i feudi ancora esistessero, giacchè i casi nei quali dovevano dirsi sciolti i feudi non si erano potuti verificare nei rapporti dei signori diretti ed i vassalli, e nei rapporti di questi in famiglia.

Diceva il signor Ministro che appena quattro o cinque sentenze erano state pronunciate e questo doveva necessariamente avvenire; primo perchè la legge qualunque sia del 1862 non potè subito essere eseguita; tutto il 1863 si passò negli apparecchi necessari per l'esecuzione della legge, essendo stata necessaria la pubblicazione di un Editto, di un formulario, e di altre istruzioni apposite; onde propriamente la legge non potè cominciare ad essere eseguita che nel 1864; era però talmente combinata l'esecuzione della legge, che siccome si voleva assolutamente riuscire nell'intento di obbligare tutti i possessori a fare la domanda, fu perciò prescritto un breve termine, e se il possessore non domandava, era autorizzato un altro a domandare in suo nome, e si faceva domandare di ufficio; ma essendo poi sopravvenuti i fatti del 1866 si dovè ridurre a nulla l'esecuzione di quella legge, la quale per più casi si può dire che è come nel giorno che fu pubblicata; onde, come diceva, nessuno ha potuto credere che i feudi veramente potessero dirsi sciolti nella Venezia, nè nei rapporti privati nè nei rapporti pubblici; dunque la legge che noi oggi facciamo doveva esordire dall'enunciare che i vincoli feudali che ancora sussistono sono sciolti. Io non so quanti siano i feudi, ma nel Parlamento Austriaco il Ministro sorse a dire che i feudi della Venezia erano 750, da

750 dedottine 5 già sciolti, ne rimangono 745 che ancora sono feudi come erano prima; mi pare dunque che, se la necessità è assoluta, la legge dovesse dire, i 745 feudi che ancora esistono nel Veneto sono sciolti. La necessità di ciò quindi è evidente; ma messa da parte la necessità di dire: i feudi che ancora sussistono nella Venezia sono sciolti: io non posso concepire che da questa enunciazione derivi la conseguenza che la questione che si agita nel § 3 sia decisa; io non lo capisco; io non vedo il nesso logico di questo raziocinio.

Nei mille casi in cui si sono pubblicate leggi svincolative di feudi, di fidecommessi, di commende, io domando se fino al giorno in cui emanano leggi svincolative, le quali dicano che non sussistono più nè feudi, nè fidecommessi, nè commende, si possa disporre delle loro dotazioni; necessariamente non è che dopo che venne proclamato questo principio svincolativo, che bisogna ordinare quale debba essere la sorte dei beni che si svincolano.

Lo stesso fa questa legge; essa dice che sono sciolti i feudi, e come fece la legge Austriaca incompiuta, insequita, fa altrettanto, e deve fare, questa legge, la quale, sciolti i feudi, proclama che due terze parti delle proprietà dell'ente feudale si consolideranno nel possessore attuale o nell'attuale investito. E fin qui non è stata nè può essere questione. La questione si fa sulle attribuzioni dell'altra terza parte, se cioè questa debba attribuirsi a coloro che già concepiti nel 1862 si possano dire successori immediati al tempo in cui emanava questa legge o se possa attribuirsi anche ad altri che nel 1862 non erano concepiti ancora.

Io confesso la mia pocaggine, io non so ancora trovare il nesso logico, per cui si possano dire dichiarati sciolti i feudi. Voi non potete più attribuire la terza parte delle proprietà a quello che nato o concepito nel 1862, sia vivente al momento in cui venne emanata questa legge. Io non lo capisco, nè posso credere che questa sia conseguenza necessaria, conseguenza legale.

Se io credessi decisa la questione, sarei ben lieto, sarei il primo a liberarmi del fastidio di discuterne ancora, ma la questione mi pare resti ancora discutibile a chi debba attribuirsi: poichè il paragrafo 1 della nostra legge non l'attribuisce a nessuno, nè per una conseguenza logica di questo paragrafo si può dire attribuitelo all'uno più che all'altro; almeno io non lo credo.

Venendo ora al modo in cui si dovrà intendere il paragrafo terzo della legge Austriaca ed applicarsi da noi la legge nostra, io mi permetterei di rivolgere alcune considerazioni all'onorevole signor Ministro Guardasigilli in risposta ad alcune osservazioni che egli ha fatte ieri.

Egli ci ha detto: Ma, o Signori, non so come voi da una parte annientiate la legge Austriaca, l'annientiate nella sua parte più sostanziale, non ve ne fate scrupolo, e credete averne il diritto: la parte sostan-

ziale della legge Austriaca è quella in cui si dice: « *tutti i nati o concepiti in quel momento* » formando così una famiglia unica, senza distinzione di grado, senza distinzione di linea; e discendenti, collaterali, tutti, tutti non formeranno che una famiglia sola. Voi distruggete, o Signori, la legge Austriaca in questa parte, perchè invece di riservare i beni a tutti quelli ai quali essa li riservava, voi dite ai possessori attuali o attualmente investiti io ne do le 2 terze parti, agli uni, e agli altri io do la terza parte rimanente. Ecco quello su cui cade la questione. Il signor Ministro ci diceva, voi non siete logici: se potete senza scrupolo di coscienza prendere la legge Austriaca ed annientarla nella parte sua sostanziale, fatelo anche dall'altra parte: chi può il più, può il meno. Dunque se da una parte voi li mettete fuori per due terzi, metteteli fuori anche per l'altro terzo, o invece di attribuirlo a chi lo dà la legge Austriaca, datelo ad un altro e fatevi questo merito.

In verità non mi pare che ci si possa fare il carico di essere illogici procedendo come abbiamo proceduto: noi ci allontaniamo dalla legge Austriaca nella sua parte veramente più sostanziale, ma perchè? Noi ciò facciamo in ossequio di un grande principio, non d'ordine giuridico, ma d'ordine sociale: il libero commercio dei beni.

Se secondassimo la legge Austriaca, questo vincolo che inceppa cotal libero commercio durerebbe chi sa per quanto tempo ancora! In questo caso un alto interesse sociale, pubblico ci autorizza a far sì che non continui questo vincolo per tutta la serie dei chiamati considerati dalla legge Austriaca.

Noi d'altronde, ripeto, obbediamo ad una necessità ed è quella di ottenere l'istantanea e piena libertà dei beni, il libero commercio di essi; noi vogliamo anche in questa occasione proclamare il principio proclamato altra volta quando si trattò di leggi simili. Per far ciò non abbiamo altri mezzi che troncare la catena. Noi facciamo come si è fatto in tutti i paesi civili, quando si dovette venire allo scioglimento dei feudi nelle condizioni nostre.

L'onorevole Senatore Mameli citava la legge svincolatrice dei fidecommissi in Sardegna. Lo stesso sistema si è seguito in altri paesi, e noi non allontaniamoci dal medesimo, perchè non vi è via di mezzo; se si vuole ottenere una istantanea libertà dei beni e ridonarla al commercio e, quello che più monta, alla libera industria, non ci è che troncane la catena. Ora, noi tronchiamo questa catena per la parte sostanziale della legge Austriaca ad imitazione di quello che si è fatto nei paesi civili; ma quando dall'altra parte cerchiamo di sapere a chi sia più giusto di attribuire la terza parte, noi non siamo più guidati da una grande necessità; in questo caso bisogna consultare i principii comuni, di ogni tempo, le lezioni di ogni scuola di legislazioni e facendo così a chi lo dovremo attribuire? Lo dovremo a chi secondo questo principio è dovuto; a colui il quale in forza della prima

legge, in forza della legge Austriaca sia nato, o concepito nel 1862 poteva fin d'allora esistere nella famiglia vassalla, e non già a chi ancora non esisteva.

L'onorevole Mameli ha dimostrato che a termine del paragrafo 22 del Codice civile e del paragrafo 3 della legge Austriaca fosse la cosa più chiara, più esplicita, più indubitata, che chi non era nato o concepito nel 1862 non poteva più appartenere alla famiglia vassalla.

Diffatti il § 22 dice che i non concepiti non entrano mai nei calcoli e nelle previsioni del legislatore; ove dunque si voglia combinare, come si deve, la legge generale contenuta nel § 22 del Codice colla legge particolare contenuta nel § 3 in discorso, ne viene che il legislatore abbia esplicitamente dichiarato di escludere dalla nuova famiglia vassalla i non concepiti al tempo dell'emanazione della legge per la ragione che questi, in forza delle regole e principii generali del dritto generale ed Austriaco, non hanno dritto alla protezione della legge, e non possono venire compresi tra i membri della nuova famiglia vassalla.

Questo, a me pare, che sia l'unico modo col quale, giusta le più ovvie regole d'interpretazione scritte tanto nel Codice Austriaco che nell'Italiano ed in qualunque altro, debba essere interpretato il § 3, e quindi esso espressamente, direi, ha escluso dalle disposizioni della legge, dalla distribuzione dei beni feudali, da ogni aspettativa, da ogni capacità di succedere in questi beni, ha espressamente escluso, dico, i non concepiti.

Ora, se questi sono esclusi, sono estranei, sono divenuti incapaci, devono considerarsi e trattarsi come nel tempo delle leggi antiche erano trattati tutti quelli che avevano emesso i voti religiosi e specialmente quello di povertà, che erano cioè trattati come incapaci dei diritti civili, sebbene avessero esistenza fisica e fossero uomini, quali ancora non erano nel 1862 quelli che sono stati posteriormente concepiti.

In forza di questi principii, noi crediamo di non poterci allontanare dalla legge Austriaca, introducendo nella famiglia vassalla persone estranee ed affatto incapaci di appartenervi; ma per allontanarcene nell'altra parte una ben grande ragione abbiamo avuto, ed è quella di conseguire uno scopo altissimo di pubblica utilità, e di supremo ordine sociale, bisognava quindi levare ogni ostacolo allo svincolamento istantaneo dei feudi. Ma quando questo scopo è del pari ottenuto, o che i beni svincolati si diano ad uno concepito nel 1862, o che si diano ad uno concepito posteriormente, ne consegue che noi abbiamo ragione per rispettare la legge Austriaca in una parte e non rispettarla nell'altra.

Ci diceva il signor Ministro altre cose, ci faceva altre considerazioni legali nel senso di vedere qual sia il miglior modo d'intendere il paragrafo terzo della legge Austriaca, e sarebbe stato quello di comprendervi tutti coloro che sebbene non concepiti all'epoca dell'emanazione della legge Austriaca, lo siano stati dopo di essa, purchè prima della presente legge. Pareva al

signor Ministro che questo sia stato il senso che gli si dava nelle discussioni parlamentari di Vienna.

A ciò pure parve di alludere, anzi espressamente alluse l'on. Senatore Chiesi. In verità per quanto mi è stato possibile, ho letto e riletto quegli atti, e parmi che il passo cui alludono gli onorevoli avversari sia quello in cui si osservava che comprendendo la nuova famiglia vassalla di tutti i chiamati nati o concepiti si andasse a prolungare troppo la durata dei feudi. Alla osservazione che si prolungava troppo la durata del vincolo, il Barone di Lichtenfels rispondeva: Signori, voi vi ingannate, potranno essere 10, potranno essere 20, 30 quelli che attualmente compongono la famiglia vassalla; ma vedete: questi 20, 30, 40 non possono vivere che una generazione, perchè pur troppo in quell'intervallo la morte dovrà mieterli tutti; dunque non sarà tanto lungo il tempo.

Ma da questa risposta del barone Lichtenfels ne deduco appunto che non si parlava, nè si poteva parlare di tutti quelli che potessero essere ulteriormente concepiti o generati da tutti quelli di cui si componeva la nuova famiglia vassalla, giacchè supponendo alla legge questo senso, oltre una sola generazione, dovevano passarne forse tre, quattro, cinque generazioni.

Veniamo al caso pratico.

Al momento in cui emanava la legge Austriaca è certo che vi sarebbero stati molti che erano solamente *in utero*, erano solamente concepiti; e, secondo le ordinarie condizioni della natura, potremo dare ad essi 60 a 70 anni di vita; ora, se si vuole attribuire il senso voluto dal Ministero alla legge Austriaca, bisognava lasciar sussistere il vincolo feudale per tutto questo tempo, e far durare ancora i feudi per altre tre o quattro generazioni.

Si è pur detto, o Signori: voi vi tormentate con uno scrupolo di coscienza, dicendo: noi non possiamo adottare il testo che è stato emendato nell'altro ramo del Parlamento, perchè corriamo pericolo, anzi, perchè violiamo diritti acquisiti. Non v'inquietate; non si tratta che di semplici aspettative; dunque queste aspettative, quando il legislatore lo vuole le toglie, e non si offende nessuno, usa del suo diritto; ne abbiamo molti esempi. Adagio! Che per alcuni non si parli che di aspettative, è vero; ma che ciò sia per tutti, mi scusino, non è vero.

I modi, come diceva testè, nei quali, anche nei rapporti della famiglia vassalla si sciolgono i vincoli, possono essere tre.

Uno, che al tempo dell'emanazione della legge Austriaca tutta la famiglia vassalla si risolvesse in un solo vocato, che non avesse nè discendenti, nè collaterali.

Domando io: a costui, emanata la legge, non è subito appartenuta intiera la proprietà di tutto l'ente feudale per l'utile e per il diretto dominio? Ma se questo uomo, che era fors'anche un celibe quando emanò la legge, od in età minore, venne a matrimonio, ed ora ha figli: domando io: si potrà toccare più alla pro-

prietà irrevocabilmente acquistata dal padre che era unico vocato al momento che emanava la legge? Mi pare che no! Se vi toccate, violate il diritto acquistato.

Costui può avere avuto un figlio, e già è un danno che possiate obbligarlo a dare al figlio il terzo che la nuova legge gli attribuisce. È già questo un danno nell'ordine di diritto; ma in qualche caso può venire anche qualche più grave conseguenza nell'ordine di fatto.

Uno che si creda di aver di una cosa piena libertà e piena disponibilità è naturale che ne può aver disposto, venduto, permutato e fatto qualunque altro uso. Ora, se oggi viene il figlio a rivendicare dai possessori cui il padre ha venduto i beni che erano legalmente venduti da chi ne aveva il diritto, e nel momento in cui è emanata la legge era l'unico ed assoluto padrone, non violiamo noi i dritti acquistati?

Potevano anche trovarsi due collaterali, due fratelli tutti e due celibi, poi il fratello primogenito contrae dopo matrimonio, ora ha figli; e se si deve attribuire questo terzo, al figlio primogenito del possessore attuale, se si viene a spogliarne il fratello nel momento in cui il suo dritto che prima era condizionale, era già divenuto puro, non violiamo noi i dritti acquistati?

Un'altra questione grave ci faceva l'onorevole signor Ministro; egli diceva: voi violate i principii più vitali delle leggi che reggono anche la successione nella primogenitura. L'onorevole Mameli ha citato bene il fondamento di queste successioni che si conteneva in quelle parole: *linea, gradus, sexus, ætas*. Il signor Ministro invoca la stessa regola, e supponendo generato dal possessore attuale un figlio dopo la legge Austriaca, egli ci dice questo è il prediletto, e quindi a lui deve preferibilmente darsi la terza parte in discorso.

Signori, la predilezione non è che fra i vocati, perchè così solamente può stare il comparativo, e così solamente si hanno i due termini di paragone fra i due vocati; allora si può cercare se vi è il prediletto; ma quando uno è vocato e l'altro non è vocato, non vi è predilezione, perchè non vi è vocazione; la predilezione è conseguenza della vocazione, e dove non vi è vocazione, non ci può essere predilezione.

Io ho forse troppo abusato della bontà del Senato, epperò ripeterò solo che quando si ha da scegliere fra una legge che crea imbarazzi, che crea disturbi, che crea anche ingiustizie, e crea danni privati gravissimi senza minimo pubblico bene, ed un'altra legge che senza creare ombra d'imbarazzi e di pericoli lascia le cose in *dominio juris*, la scelta è sempre per la seconda e non per la prima.

In tuono assoluto ci si dice che qui si tratta solo di mutare una legge di successione feudale, e che il legislatore può mutare a suo talento le leggi di successione. Ma questa massima legislativa non ci pare sempre ed in ogni parte esattamente vera, tanto più che l'esempio citato per dire che qualora si tratti di

legge successoria, il legislatore può mutarla sempre che vuole, non ci pare punto calzante.

Noi conosciamo se, come e quando le leggi successorie si possono fare, e si sono realmente mutate. Tutti i Codici moderni ce ne hanno dato un luminoso esempio, mutando le antiche leggi di successione intestata in quella parte, in cui camminando per secoli sull'antico principio politico costitutivo della famiglia romana primitiva tutto era sacrificato a pro dell'agnazione, ed alle figlie femmine appena era riservato un piccolo segno dell'eredità paterna.

La novella 118 di Giustiniano era perfino dimenticata. In Italia specialmente il De Luca porta tre fogli intieri degli Statuti che escludevano le donne, e che tutto davano all'agnazione. Questo non è conforme ai più sacrosanti vincoli della natura, anzi disonora la natura, quello che vi è di più sacro all'ordine della famiglia. Allora il legislatore, messo tra i principii fattizi della politica ed una legge sacrosanta che comanda ai padri di avere uguale affetto ai figli senza distinzione di sesso, allora il legislatore si è innalzato al più alto grado della sapienza e sulla base che le figlie sono degne come i figli di tutto l'amore del padre, ha dato a questi ed a quelle uguale diritto nella paterna eredità. Ma il dire che ove trattasi di leggi successorie, e di tali aspettative non si ha che a volerlo per mettervi sopra la spada di Alessandro, non ci pare esattamente vero.

Quanto è vero, che le aspettative riguardano l'avvenire, altrettanto è vero che l'avvenire è parte del presente. I nostri calcoli e le nostre prevenzioni d'oggi sono fondate sulle nostre speranze di domani; e questa è la base delle più grandi destinazioni delle nostre famiglie.

Dunque sta bene, che non si abbia riguardo alle aspettative, quando così comanda un supremo principio di natura, di ragione e di equità naturale, oppure così comandi l'ottenimento di un supremo bene sociale.

Ma quando queste ragioni cessano, un savio, giusto ed umano legislatore deve avere riguardo anche alle aspettative.

Senatore **De Foresta**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Non intendo per nulla d'incomodare il Senato e di rientrare nella discussione; ma non potrei restare affatto sotto il rimprovero, per quanto gentilmente espresso, ma che per me è di grave peso, che cioè si possa supporre che nelle mie parole pronunziate ieri alcune ne avrei dette per le quali si poteva credere di avere io accusata la Commissione di essere stata illogica nel suo sistema.

Senatore **Musio**. Domando la parola per un fatto personale.

Ministro Guardasigilli. Io ho detto: la Commissione crede di respingere il progetto ministeriale,

allegando che quel progetto lede un diritto acquisito, un diritto derivante dalla legge del 1862.

Di replica io faceva osservare: che a mio avviso non si tratta di un diritto acquisito; ma si bene di una semplice aspettativa, che riconoscete di potere annientare, o di certo di potere regolare con un altro ordine di disposizioni, quali sono quelle stabilite in questa legge. Ed anzi aggiungeva: io non vi accuso, non ho nè quest'autorità, e dirò meglio questa audacia: conosco troppo la mia pochezza per potermi permettere la benchè menoma mancanza di riguardo verso uomini rispettabilissimi e per sapere, e per autorità, e per il Senato medesimo di cui fanno parte.

Io l'approvo, lo lodo, lo credo giusto, perchè ritengo che l'annientamento del principio che informava la legge del 1862 mette il Parlamento nella piena libertà di disporre sulla materia. E quindi io soggiungeva; poichè siete liberi di disporre sulla materia, vi prego di osservare, di esaminare se convenga tuttavia persistere nel sostituire una famiglia artificiale a quella che era famiglia naturale che derivava dal vero nesso feudale.

A questi termini mi era limitato, e credo che in questi termini nulla poteva contenersi che nell'animo delle Signorie Loro portasse l'idea di una mancanza di riguardo.

Avendo soddisfatto al bisogno di esprimere questo mio sentimento, mi permetterà il Senato di aggiungere un'altra osservazione per mia giustificazione; poichè non vorrei, che la prima volta che ho l'onore di presentarmi dinanzi a quest'illustre Consesso, possa nascere il dubbio di avere citato le parole dette dal Parlamento Austriaco, senza che fossero conformi al vero.

Io dissi che il conte Thun aveva annunziato che il paragrafo 3 era nel senso che i nati e concepiti in quell'epoca dovevano essere misura del termine, ma che non erano esclusi i posterì.

Se mi permette il Senato a giustificazione di questa asserzione leggerò ciò che fu da lui detto nell'adunanza del 6 agosto 1861.

« Per quanto vogliasi riconoscere ingegnoso il concetto di questa disposizione, non si può a meno di ravvisare che essa non trovasi in piena armonia col citato paragrafo del Codice civile, (§ 22). Questo riserva la protezione della legge ai soli diritti delle persone già concepite (§ 22), mentre il paragrafo quarto del progetto, protegge in misura considerevole anche i diritti di persone non per anco concepite.

« Se all'epoca della pubblicazione della proposta legge un vassallo trovasi senza figli, ma tiene dei congiunti lontani, chiamati alla successione nel feudo e prima che essi muoiano, benchè 20 o 30 anni dopo della pubblicazione della legge, contrae matrimonio e genera un figlio capace di succedere, il possesso del feudo giusta il principio stabilito in questo paragrafo quarto, passerà ai figli, e non ai lontani congiunti ».

Mi parve troppo chiara la parola del conte Thun perchè fossi autorizzato di accennarla nel senso da me indicato.

Non dissimulo, o Signori, perchè qui siamo per la verità, che lungo la discussione non mancarono oratori le di cui parole possono portare ad un sentimento contrario; ed era perciò che io dicevo, di non volere impegnare il Senato a decidere la quistione del vero significato del paragrafo terzo. Mi valeva però di questo dubbio, che certamente un dubbio vi è, e non si può negare, mi valeva di questo dubbio per dire: se voi trovate che il sistema stabilito nel paragrafo terzo della legge Austriaca era un sistema di necessità per fissare un termine allo svincolamento dei feudi che allora non si volle attuare istantaneamente; se per questa necessità si annientava il diritto, o la speranza della famiglia naturale alla quale certo voleva provvedersi nell'investitura, e vi faceva notare che gran parte di feudi sono oblati, erano cioè degli stessi feudatari, che non soltanto per avere il titolo prendevano l'investitura, ma per conservarla anche nella propria famiglia; se è da tenersi conto di una speranza che la legge del 17 dicembre 1862 dava a quelli che erano, nell'interpretazione che dava l'Ufficio Centrale del Senato, nati e concepiti in quell'epoca, mi sembra giusto che in confronto di questa speranza assai dubbia, stante il dubbio sul retto senso del paragrafo terzo della legge del 1862, diceva, mi sembra che sia da tenersi conto del diritto della famiglia naturale, del diritto il quale derivava da quel nesso feudale che il legislatore Austriaco tolse per la necessità impostagli dal suo sistema; ma ora che, col sistema della legge proposta, questa necessità non esiste, mi pare che il legislatore potrebbe essere giustificato di seguire un'altra via.

Un'ultima parola: si è obbietato che secondo il progetto del Ministero potrebbero essere lesi i diritti acquisiti, e tali sarebbero di certo, se già non vi è che un solo dei chiamati o concepiti nel 1862, che per il numero secondo del paragrafo terzo della legge del 1862 in questo caso era già sciolto e svincolato.

Mi sembra facile il rispondere che la legge in esame non li colpisce, perchè dessa, a termini dell'articolo 1 votato, regola la sorte dei feudi che ancora sussistono; e nell'ultimo paragrafo della legge stessa sono mantenute in vigore tutte le disposizioni della legge del 1862 che non sono contrarie.

Quindi, allorchè l'articolo 3, come vi è presentato nel progetto Ministeriale, vi parla d'investiti o di chiamati, suppone che ancora vi fossero di quelli che erano chiamati per diritto; ma o questi non esisterebbero alla pubblicazione di questa legge, o dovrebbe il feudo riguardarsi divenuto proprietà affrancata dal vincolo feudale per effetto della convenzione preveduta nello alinea del paragrafo 3 della legge 1862; in questo caso, l'articolo proposto dal Ministero non può pregiudicare alcun diritto acquisito.

Io prego quindi l'Ufficio Centrale ed il Senato di esclu-

dere financo il sospetto che io avessi voluto mancare di quella riverenza che voi meritate, e spero altresì di avervi dimostrato che avea allegato senza errore le parole dette nel Parlamento Austriaco dal Conte Thun.

Presidente. Il Senatore Musio ha la parola.

Senatore **Musio**, *Relatore*. Io non spenderò molte parole per cosa inutile. È cosa inutile, il dichiarare a lungo che l'onorevole signor Guardasigilli ci sia prodigo di tutti quei riguardi che egli per abito di cortesia suole avere con tutti, e di cui ci ha dato solenne prova anche nell'ultimo suo discorso. È anche inutile opera che io a nome dell'Ufficio Centrale dica, che gli stessi sentimenti, nella stessa misura, ci onoriamo di ricambiare al merito grandissimo dell'onorevole Guardasigilli.

È anche necessario che io dia maggior chiarezza alle mie parole....

Presidente. Mi permetta, adesso siamo fuori del fatto personale.

Senatore **Musio**. È fatto personale, perchè è fatto d'intenzione.

È stato detto dall'onorevole Ministro che io ho negato il passo delle discussioni austriache da esso invocato mentre io l'ho accettato e l'ho accolto.

Io ho voluto opporre alle parole del Conte Thun le parole del Barone Lichtenfels; dirò anzi, che nell'animo mio era certo della citazione fatta dai due onorevoli avversari, il Ministro di Grazia e Giustizia e l'onorevole Senatore Chiesi.

Senatore **De Foresta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente. Il Senatore De Foresta ha la parola

Senatore **De Foresta**. Io ho già dichiarato di non voler prendere parte alla grave e dotta questione posta in campo dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale; ma non posso astenermi dal dare una breve replica alla risposta data alla mia osservazione dagli onorevoli Senatori Mameli e Musio.

Essi hanno distinto tra l'abolizione dei feudi e la successione ai beni svincolati. Hanno detto: i feudi hanno continuato e continuano a sussistere nè cesseranno che con la legge che stiamo per sancire; ma la devoluzione dei beni feudali, e l'ordine di successione a questi beni deve essere quella già regolata con la legge del 1862. Ma mi scusino i dotti avversari: questo è un errore; si è lo stesso che dire che si fa aprire la successione di una persona vivente.

I beni feudali appartengono all'ente che chiamiamo feudo. Quindi fin che questo ente sussiste non può esservi nè devoluzione nè successione diversa da quella stabilita nella costituzione del feudo e nei patti relativi, ed il legislatore non può disporre in favore di uno piuttosto che di un altro. Questo diritto non lo ha che quando scioglie il vincolo e fa morire giuridicamente quell'ente cui i beni feudali appartenevano.

Non è quindi esatto il dire che può stare l'abolizione del vincolo feudale al giorno d'oggi, e la suc-

cessione ai beni feudali, ossia la loro attribuzione, a coloro che vi avrebbero diritto se essa fosse stata eseguita nel 1862.

Io non aggiungerò altra osservazione giacchè ho dichiarato di non voler prender parte alla discussione. Io ho voluto solo fare una semplice osservazione nell'idea anche di abbreviare la discussione, avvertendo la maggioranza dell'Ufficio Centrale, che il terreno in cui si poneva in questa questione non era più vergine, perchè la questione stessa era già stata pregiudicata nell'articolo primo. Io poi non ho voluto fare una opposizione decisa: se l'avessi fatta, avrei proposto la questione pregiudiziale: spetterà all'alta saviezza del Senato di apprezzare la mia osservazione.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Dopo che tanti illustri giureconsulti hanno espresso il loro parere in una materia così difficile ed intricata, parrà forse a taluno soverchia audacia in me di volere esprimere io pure la mia povera opinione. Tuttavia pare a me, che, frammezzo alle grandi indagini dottrinali che si sono fatte, siansi forse perdute alquanto di vista alcune idee semplici ed elementari, che possono facilmente venire all'occhio di ciascuno, qualunque volta si ponga mente alla natura delle diverse leggi, a seconda delle quali, si vorrebbe che s'informasse la deliberazione che ora sta per prendere il Senato.

Una di queste opinioni vuole che il vincolo feudale abbia a cessare dipendentemente dall'attuazione della legge attuale, l'altra vuole che si abbia a far cessare dipendentemente da una legge precedente emanata dal governo Austriaco.

Per vedere, secondo me, a quale dei due sistemi debba darsi nella circostanza attuale la preferenza, credo che riesca indagine indispensabile lo esaminare quale sia la natura dell'una e dell'altra legge, per attribuire a seconda dei casi la preferenza all'uno piuttosto che all'altro sistema.

Qual è l'indole della legge Austriaca? L'indole della legge Austriaca è l'indole di una legge transitoria. Non vi può essere il menomo dubbio sull'indole di questa legge, quando si ponga mente che essa non scioglie immediatamente i vincoli del feudo, ma bensì dice e dichiara nell'articolo primo, che il nesso feudale deve per legge, cessare. Questo nesso feudale poi lo distingueva in due parti, nella parte che vincola il feudatario verso il signore diretto, nella parte che vincola i chiamati al feudo fra loro.

Quanto allo svincolo del legame fra i feudatari e il Principe essa stabilisce che il feudo non sarà mai sciolto finchè non avrà avuto luogo la liquidazione fra il Principe ed il feudatario.

Quanto al vincolo dei vassalli tra loro, stabilisce che questo vincolo durerà finchè non entra in possesso

l'ultimo dei chiamati, oppure non esista più alcuno fra di essi.

Evidentemente essendo questa, come dissi, una legge transitoria, bisognava determinare un'epoca in cui dovesse aver fine; perchè se i feudatari fra di loro non si intendessero mai, il vincolo feudale non sarebbe mai cessato.

Determinata così la natura di questa legge, ne viene necessariamente l'interpretazione di essa nel modo che la interpretava il conte Thun, che cioè si dovesse ritenere il termine prefisso non destinato ad alterare l'ordine dei chiamati stabilito nelle tavole colle quali il feudo fu istituito; ma per determinare il tempo in cui la legge transitoria doveva cessare.

Passiamo ora ad esaminare la natura della nostra legge. Quale è la natura della nostra legge?

La nostra legge è una legge assoluta la quale *hic et nunc* nel momento stesso in cui emanerà farà necessariamente cessare ogni vincolo feudale non solo del Principe verso il vassallo, ma ogni vincolo feudale anche dei chiamati fra di loro; la natura stessa di questa legge dunque deve portare a considerare quelli che nel punto in cui essa emana, sono o in possesso o immediatamente dopo chiamati a ricevere il possesso medesimo.

Conseguentemente ne viene che si deve necessariamente adottare la disposizione dell'articolo quale venne proposto dal Ministero e votato dall'altro ramo del Parlamento, perchè appunto questa legge essendo una legge definitiva, una legge che colpisce al momento in cui emana, non deve considerare uno stato di cose che necessariamente si riferiva ad un ordine di idee affatto diverso, e che siccome la natura della legge Austriaca aveva principalmente in mira non di determinare l'ordine di successione, ma di stabilire un termine nel quale la legge transitoria dovesse avere termine, così le disposizioni della medesima non possano applicarsi ad una legge veramente svincolativa dei feudi o dei fidecommessi che ridoni la libertà a stabili che erano prima vincolati.

Ma per ottenere questo svincolo è egli necessario andare contro alla volontà del testatore o di quello che stabili o che offerse il fondo, di quello che fondò il feudo? No certamente. Ora, perchè vorremmo noi supporre nel legislatore la volontà di alterare un fatto che non è di ordine pubblico?

Poco importa all'ordine pubblico che uno stabile sia vincolato a Tizio od a Sempronio, quello che importa si è che riprenda la libertà necessaria per circolare.

Che il fondo sia vincolato ad uno piuttosto che ad un altro non interessa l'ordine pubblico: non havvi quindi ragione per giustificare l'alterazione della successione feudale, che si viene a fare coll'applicazione della Legge Austriaca.

Quando non vi è motivo per alterare la volontà di un testatore, o di un contraente giammai le leggi di

ordine pubblico spingono la loro azione fino a violarla, senza che veramente l'azione di questa violazione ridondi a pubblico vantaggio. Conseguentemente non si può ammettere questa alterazione della volontà di cui si tratta quando il risultato non è un vantaggio pubblico, e rimane estraneo alla necessità di ristabilire la libertà della trasmissione e circolazione degli stabili.

Io credo per conseguenza che si debba mantenere come logica, naturale, consentanea, alla natura della legge la disposizione contenuta nell'art. 2° della legge proposta dal Ministero e votata dalla Camera dei Deputati, ed escludere quella con molta dottrina sostenuta, ma forse non abbastanza giustificata dal nostro Ufficio Centrale.

Presidente. La parola è al Senatore Mameli.

Senatore **Mameli.** Io mi limiterò a dire poche parole perchè non voglio rinnovare la discussione.

L'onorevole De Foresta è partito dal principio che il dominio attuale dei beni è presso l'ente morale *feudo*; ma questo non è esatto, poichè l'utile dominio attuale è nell'investito; e gli scrittori hanno talvolta attribuito ai chiamati in genere il dominio abituale, per esprimere il concetto di aspettativa, ossia speranza di succedere.

Questo però non è un vero dritto, come si è detto; cosicchè io non dubito di affermare per mio conto, che il legislatore nel risolvere il vincolo feudale, avrebbe potuto attribuire il pieno e totale dominio dei beni svincolati all'attuale possessore, senza riguardo agli altri chiamati, per la ragione appunto che non vantano un vero diritto. In quanto poi al signor Senatore Farina, non intendo d'onde abbia potuto dedurre il carattere di legge transitoria attribuito alla legge del 1862, mentre basta la lettura dell'art. 1° onde persuadersi che i feudi si volevano tutti aboliti in forza di legge.

Io non voglio insistere per non dilungarmi di troppo.

Presidente. Se nessuno più chiede la parola, porrò ai voti l'art. 3° dell'Ufficio Centrale, come emendamento dell'articolo Ministeriale.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** L'articolo proposto dall'Ufficio Centrale si compone di tre parti; una prima parte perfettamente conforme al testo ministeriale, sulla quale non è nata alcuna diversità di opinioni; la seconda parte, sulla quale hanno vertito le questioni finora trattate; e poi c'è una terza parte che è un'aggiunta che non ha relazione colle prime due parti.

Io quindi chiederei si facesse la divisione, ponendo cioè in votazione prima e separatamente i due paragrafi proposti dall'Ufficio Centrale; e quando non fossero accolti, si mettessero ai voti i due corrispondenti paragrafi del progetto ministeriale, riservando quindi come un'aggiunta il terzo comma dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Poggi.** La Commissione non ha difficoltà

è anzi d'accordo col Senatore Lauzi di votare separatamente la terza parte di questo articolo.

Presidente. Dunque leggo le due prime parti di questo articolo:

« Art. 3. La proprietà e l'usufrutto dei beni soggetti a feudi, i quali per loro natura sono liberamente alienabili e liberamente trasmissibili per successione ereditaria, restano negli attuali investiti od aventi diritto alla investitura.

« La piena proprietà delle due terze parti dei beni soggetti a feudi, che per loro natura non siano liberamente alienabili e liberamente trasmissibili per successione ereditaria, si consolida negli attuali investiti, od aventi diritto alla investitura; e la proprietà dell'altra terza parte è riservata al primo od ai primi chiamati, nati o concepiti al tempo della pubblicazione della legge 17 dicembre 1862, ed ancora viventi al momento che la presente legge andrà in vigore. L'usufrutto della totalità di questi beni continuerà ad appartenere agli attuali investiti od aventi diritto alla investitura durante la loro vita.

Senatore **Farina.** Io domando la divisione dell'aggiunta fatta dall'Ufficio Centrale.

Presidente. Mi permetta; come si era espresso l'onorevole Senatore Lauzi, s'intendeva che io mettiessi ai voti i primi due paragrafi prima, e quindi il terzo. Ma se vi ha chi lo domandi, anche i primi due si voteranno separatamente.

Senatore **Menabrea.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea.** Mi pare che vi sia un equivoco. Uno dei preopinanti disse che i due primi paragrafi dell'articolo 3 erano identici tanto nel progetto Ministeriale come in quello dell'Ufficio Centrale.

Voci. No, no.

Presidente. Soltanto il primo comma è identico; il secondo è quello sul quale versa la quistione.

Essendo però domandata anche la divisione di questi due, io metto ai voti il 1 che finisce colle parole *investiti o aventi diritto a investitura*.

Chi ammette questo primo comma, voglia alzarsi.

(Approvato)

Ora metto ai voti il secondo comma, che è quello proposto dall'Ufficio Centrale.

Senatore **Farina.** Sarebbe bene dividere anche questo.

Voci. No, no.

Presidente. Metto adunque ai voti il secondo comma del progetto dell'Ufficio Centrale come emendamento al progetto Ministeriale.

Chi lo ammette, voglia sorgere.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Metto ai voti il secondo comma del testo Ministeriale, essendo il primo stato votato.

Lo rileggo.

« La piena proprietà delle due terze parti dei beni soggetti a feudi, che per loro natura non siano libe-

ramente alienabili e liberamente trasmissibili per successione ereditaria, si consolida negli attuali investiti od aventi diritto alla investitura; e la proprietà dell'altra terza parte è riservata al primo od ai primi chiamati, nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge. L'usufrutto della totalità di questi beni continuerà ad appartenere agli attuali investiti od aventi diritto alla investitura durante la loro vita. »

Chi ammette questo comma del progetto Ministeriale, voglia sorgere.

(Approvato).

Adesso porrò ai voti il terzo comma dell'Ufficio Centrale. Lo leggo.

« Rimarranno però fermi gli accordi che fossero stati stipulati a termini del paragrafo 3 della legge 17 dicembre 1862 fra le persone chiamate alla successione feudale. »

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Il Senato ricorderà che un simile paragrafo era stato inchiuso nel primo progetto Ministeriale presentato alla Camera dei Deputati, e che la Camera dei Deputati credette di escluderlo. Se la memoria mi serve abbastanza, l'onorevole Relatore alla Camera Elettiva dichiarò il motivo di questa esclusione, e disse: non vi è dubbio che le transazioni, le convenzioni avvenute tra gli aventi diritto alla successione feudale in forza della legge Austriaca, e del paragrafo di cui si è tanto parlato poc'anzi, cioè il 2, se sono state pattuite, debbano valere.

Ma, così diceva l'onorevole Restelli, se non erro: se noi confermiamo con un paragrafo la validità di queste transazioni sulle quali in massima non può cader dubbio, si ha l'aria di dare un valore legislativo agli atti intervenuti fra quelle persone interessate.

Ora, è possibile che alcuna di queste transazioni possa essere impugnata da chi vi avesse interesse o per mancanza di formalità intrinseche, o per mancanza di formalità estrinseche, o per difetto di persone per avere ommesso in queste convenzioni qualche persona che forse poteva avere interesse ad intervenire.

In tutti questi casi, diceva l'onorevole Restelli, temerei che la sanzione legislativa si potesse prendere nel senso di sanare le irregolarità avvenute. Per questo scrupolo, dichiarando del resto ampiamente, che se le convenzioni avvenute erano regolari dovevano senza dubbio e senza nessuna lesione per parte della nuova legge avere il loro effetto, credette la Camera dei Deputati di non ammettere quest'articolo.

Così pure, se la memoria mi serve bene, mi pare, che quando io aveva l'onore di appartenere all'Ufficio Centrale che si occupava di questa legge, si fosse, se non isbaglio, convenuto, che qualora si avesse a rimettere quest'articolo, il che era desiderato da alcuno degli onorevolissimi membri che appartengono tuttora all'Ufficio Centrale, si avesse ad adottare una nuova formola, aggiungere anche una sola parola che indicasse

che quelle convenzioni, se regolari, dovevano avere il loro valore, cioè non dovevano essere offese col cambiamento di sistema adottato dalla nuova legge a fronte dell'antica.

Dunque pregherei la gentilezza somma dell'Ufficio Centrale, e più specialmente quella dell'onorevolissimo Relatore, il quale mi pare appunto che pendesse in questa sentenza quando se ne parlò mentre aveva l'alto onore di sedere in sua compagnia nell'Ufficio Centrale, a voler dichiarare se crede di potere rinunciare a quest'articolo aggiunto, o se crede di modificarlo con qualche parola, che accennasse solamente alla regolarità nella forma.

Attenderò fiducioso la parola dell'onorevole Relatore.

Senatore **Musio**, *Relatore*. La ragione per cui l'Ufficio Centrale ha creduto di ristabilire in quest'articolo la proposta contenuta nel primitivo testo ministeriale riguardante appunto le convenzioni, che potessero essere intervenute fra i membri della famiglia vassalla, si era quella principalmente di togliere di mezzo tutto ciò che poteva facilmente essere causa di liti.

Questo si poteva tanto più considerare in quanto che essendosi fatta una simile proposta ed essendo stata elevata, poteva facilmente dare appiccio a liti per parte di chi avesse avuto interesse a muoverle.

Dunque si disse nell'Ufficio Centrale: siccome qui nulla si fa che tocchi alla sostanza della cosa, ed allo stesso tempo si previene il pericolo di liti, s'inscriva. E qualche fondamento maggiore può darvi luogo; adesso che il Senato ha votato la distribuzione della terza parte a favore di coloro, che anche nell'intervallo dopo il 1862, sono nati o concepiti, possono maggiormente anche per questo motivo nascere contestazioni.

Le convenzioni fatte nella ignoranza del proprio diritto sono, è vero, tutte soggette a rescissione; ma sarà quel che sarà, nel merito ed evento delle cose; per evitare dunque le liti, si è detto, rimettiamo questa parte dell'articolo primamente proposto dal Ministero.

Del resto se per soddisfare a dei desideri, e meglio anche concepire il testo di quest'ultima parte dell'articolo si volesse aggiungere *legittimi* accordi, credo lo si potrebbe fare, per impedire che alcuni potessero difendere convenzioni, che patissero eccezioni radicali.

Dunque la parola *legittimi* accoppiata ad accordi credo potrebbe soddisfare al desiderio dell'onorevole Lauzi.

Senatore **De Foresta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Foresta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Foresta**. Io pregherei il Senato di rimandare la discussione di questo comma del § 3° a domani, e di passare alla discussione degli altri articoli, perchè la questione mi pare molto grave, e da quanto ho inteso, non mi pare che sia abbastanza elucidata.

Per mio conto, io dichiaro che non l'ho abbastanza

studiata, perchè, ripeto ancora per la terza volta, non era mia intenzione di prendere parte a questa discussione.

Ma, ripeto, la questione è molto grave, poichè avendo noi votato che la terza parte della nuda proprietà dei beni feudali è attribuita ai primi chiamati, nati e concepiti all'epoca della pubblicazione della presente legge, non so se possiamo nel tempo stesso mantenere le convenzioni che siano state fatte coi primi chiamati all'epoca della legge del 1862.

Onde non accada intorno a questa aggiunta ciò che a mio avviso è accaduto riguardo all'art. 1 votato ieri, credo che sia prudente di soprassedere alla discussione e alla votazione di essa, e di passare alla discussione degli altri articoli.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Io sono dolente che quella mia osservazione, che si riferiva appunto al fatto della Camera Elettiva, e che io credo sciolta, e lo dico con molta gratitudine, dalle parole che l'onorevole Relatore della Commissione ha proposto di aggiungere, cioè l'epiteto di *legittimi accordi*, sia forse per suscitare una lunga questione e prolungare così la discussione del Senato.

Sono di ciò oltremodo dolente, ma per parte mia, chiedo perdono all'onorevole preopinante: coll'aggiunta specialmente delle parole *legittimi accordi* non vedo in che modo ne possano nascere inconvenienti da questo articolo. Forse, egli dice, non teniamo conto in qualche modo di quel chiamato che, in pochi casi sicuramente, sarà sopravvenuto in questo breve termine, e che non era nato o concepito, e allora nel determinare, i tribunali, qualora ci fosse difficoltà sull'approvare o no una convenzione intervenuta, avranno riguardo alla circostanza se questo sopravvenuto era già nato o concepito quando si fece la transazione ovvero non era ancora nato. Dunque, io credo che può verificarsi eventualmente qualche difficoltà, qualche litigio, ma che i tribunali sono ampiamente liberi di decidere, giacchè questo articolo non nuoce in nessun modo; per cui io spererei che questo nuovo protrarsi della discussione da me involontariamente iniziato non abbia ad avere effetto.

Presidente. Il Signor Senatore De Foresta propone la sospensione della discussione su questo terzo comma dell'articolo 2°.

Chi l'approva, si alzi.

La votazione è dubbia. Si farà la controprova.

Senatore **Musio Relatore**. L'Ufficio Centrale si astiene.

Presidente. Chi non approva la sospensione, si alzi. (È approvata la sospensione).

Ora si passa all'articolo 3.

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Dopo il cambiamento avvenuto, cioè dopo il rigetto dell'emendamento della Commis-

sione e dopo l'accoglienza fatta dell'articolo del progetto ministeriale potrebbe nascere un dubbio che io crederei, anche a nome dei miei Colleghi, necessario dileguare per mezzo di un'aggiunta.

L'articolo della Commissione dichiarava che i due terzi della proprietà spettavano all'investito nel giorno della pubblicazione della legge del 1862, un terzo ai primi chiamati che fossero nati o concepiti in quel giorno e sebbene non si dicesse cosa sarebbe avvenuto per il caso in cui non fossero esistiti nati nè concepiti, della terza parte dei beni assegnati ai chiamati, pure si raccoglieva abbastanza da una disposizione della legge Austriaca, modificata soltanto dalla Commissione e non derogata, ch'essa avrebbe profittato all'investito. Ma ora che è adottato il progetto ministeriale, non si può più ricorrere alla legge Austriaca in questa parte derogata. Bisogna dunque dire a chi va la terza parte dei beni nel caso che nessun chiamato esista al giorno della pubblicazione di questa legge. Ed io non dubito che intenzione di tutti noi sia che in questo caso essa si consolidi a favore dell'attuale investito.

Proporrei dunque una aggiunta in questi termini:

« Qualora al giorno della pubblicazione della presente legge non esistessero chiamati nati nè concepiti a quel giorno, la proprietà dell'altra terza parte dei beni si avrà per consolidata a favore dell'attuale investito od avente diritto ad investitura. »

Presidente. Sarebbe un'aggiunta.....

Senatore **Poggi**. Sarebbe un nuovo articolo da mettersi dopo l'articolo 3 ora diventato 2°.

Presidente. Prego i signori Senatori a non assentarsi, perchè è ancora di buon'ora.

Prego l'onorevole Senatore Poggi di redigere la sua proposta, e intanto prego i signori Senatori Araldi e Pastore ad introdurre nell'Aula il signor Senatore generale Nino Bixio per prestare il giuramento.

(Introdotta nell'Aula dai suddetti signori Senatori, il Senatore Nino Bixio presta giuramento nella consueta formola).

Presidente. Do atto al Senatore Nino Bixio del prestatto giuramento; lo dichiaro Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni, e nel tempo istesso dei doveri che dovrà adempiere, i quali non sono inferiori a quelli di Deputato, e lo invito a prendere posto fra i suoi Colleghi.

Presidente. Leggo la proposta del Senatore Poggi di un articolo da aggiungersi:

(Vedi sopra).

Domando se la proposta del Senatore Poggi è appoggiata.

Chi l'appoggia, sorga.

(È appoggiata)

Presidente. Il signor Ministro accetta?

Ministro Guardasigilli. L'accetto.

Presidente. Allora la metto ai voti.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato)

Presidente. Leggo l'articolo 3 che diventa 4: Seguìto l'antica numerazione per non dar luogo ad equivoci: essa verrà in seguito messa in ordine.

Quest'articolo è identico all'articolo 4 della Commissione.

« Art. 3. La divisione dei beni potrà essere promossa tanto dagli attuali investiti, quanto dai primi chiamati contemplati nell'articolo precedente. »

Se niuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva sorga.

(Approvato)

Voci. A domani! a domani!

Presidente. Mi pare ci sia ancor tempo da occuparci dell'art. 4.

Ne darò lettura:

« Art. 4. Nè lo Stato, nè i signori dei feudi privati e subinfeudanti potranno, dopo la pubblicazione di questa legge, promuovere o continuare contro i possessori dei beni feudali alcuna procedura di caducità o reversibilità in virtù delle leggi e degli usi feudali, nè pretendere verun indennizzo o compenso per lo scioglimento del vincolo feudale, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

« Non sarà egualmente dovuto nè allo Stato, nè ai signori dei feudi privati e subinfeudanti il pagamento di alcuna competenza in virtù di decisioni da affrancazioni già emanate e non ancora eseguite al momento della pubblicazione della presente legge, salvo nella parte che riguarda il capitale corrispondente alle prestazioni di cui nell'articolo seguente.

« Se la decisione di affrancazione è stata eseguita e pagato lo intero compenso dalla stessa stabilito, lo Stato e i signori di feudi privati e subinfeudanti non potranno esigere alcun'altra prestazione ordinaria e straordinaria alla quale era tenuto il vassallo. Se il compenso non fosse pagato che in parte, sarà esatto quanto manchi a completare il capitale delle prestazioni, a norma dell'articolo seguente. »

Leggo ora l'articolo corrispondente dell'Ufficio Centrale.

« Art. 5. Lo Stato non potrà, dopo la pubblicazione di questa legge, promuovere o continuare contro i possessori dei beni feudali alcuna procedura di caducità o reversibilità in virtù delle leggi e degli usi feudali, nè pretendere verun indennizzo o compenso per lo scioglimento del vincolo feudale, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

« Non sarà egualmente dovuto allo Stato il pagamento di alcuna competenza in virtù di decisioni di affrancazioni già emanate e non ancora eseguite al momento della pubblicazione della presente legge, salvo nella parte che riguarda il capitale corrispondente alle prestazioni di cui nell'articolo seguente.

« Se la decisione di affrancazione è stata eseguita, e se è stato pagato lo intero compenso dalla stessa stabilito, lo Stato non potrà esigere alcun'altra pre-

stazione ordinaria e straordinaria alla quale era tenuto il vassallo.

« Se il compenso non fosse pagato che in parte, lo Stato esigerà quanto manchi a completare il capitale delle prestazioni, a norma dell'articolo seguente ».

È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore **Musio.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Musio.** Credo che difficilmente oggi per l'ora avanzata si potrà cominciare la discussione di questo articolo; ma siccome si tratta semplicemente di correggere il testo dell'articolo quinto, cioè del primo comma, proposto dall'Ufficio Centrale, pregherei il signor Presidente di ascoltarmi, e di aggiungere queste tre parole al loro posto.

« Art. 5. Lo Stato non potrà dopo la pubblicazione di questa legge, promuovere o continuare contro i possessori dei beni feudali « qui aggiungere di buona fede » alcuna procedura di caducità o reversibilità « aggiungere od altra qualunque » in virtù delle leggi e degli usi feudali, nè pretendere verun indennizzo o compenso per lo scioglimento del vincolo feudale, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente. »

Qui dopo seguente, dire e nel secondo.

So che vi è un articolo che è seguente ma.....

Presidente. L'articolo seguente dell'Ufficio Centrale sarebbe il 6. e 5. del progetto ministeriale.

Senatore **Musio.**.... siccome vi è un articolo sospeso così non si può sapere quale numero avrà, adesso si tratta di far sentire che è l'articolo secondo, e quindi aggiungere secondo del progetto dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Se non ci è opposizione alle poche parole suggerite dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale a quest'articolo, lo metto ai voti.

Senatore **Poggi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi.** Io mi era riservato di prendere la parola su quest'articolo per svolgere le idee della minoranza su questo ed altri due articoli successivi. Il Senato vede che l'ora è abbastanza tarda per non intraprendere una discussione la quale deve decidere della sorte della legge e degli emendamenti. Avvertirò inoltre che io non ho sott'occhio il testo preciso di queste nuove aggiunte fatte dalla maggioranza della Commissione e che debbo esaminare.

Crederei quindi, non solamente nell'interesse mio, ma anche nell'interesse del Senato, che fosse opportuno il rimandare la discussione a domani.

Voci. Sì, sì, a domani.

Presidente. La discussione adunque è rinviata a domani, e prego i signori Senatori ad essere solleciti per le ore 2.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).